C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***12 del 24 marzo 2026***

In breve

1 **DL Carburanti: tagli accise e agevolazioni fiscali per 20 giorni**

2 **POS-RT: gestione assegni e accreditamento portale**

Approfondimenti

1 **Amministratori esterni nelle società di persone: la massima n. 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze**

2 **Fattura elettronica verso la PA**

3 **Bonus 5.0 e la comunicazione di completamento**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa  3

L'Agenzia interpreta 

..... 17

Il Giudice ha sentenziato 

..... 20

In breve 26

DL Carburanti: taglio accise e agevolazioni fiscali per 20 giorni 26

POS-RT: gestione assegni e accreditamento portale 29

L'Approfondimento 31

Amministratori esterni nelle società di persone – la massima n. 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze: prima parte 31

L'Approfondimento 38

Fattura elettronica verso la PA 38

L'Approfondimento 51

Bonus 5.0 e la comunicazione di completamento 51

Flash di stampa



Bonus edilizi e responsabilità del cessionario	ITALIA OGGI 17.3.2026	Negli ultimi anni sono aumentati i controlli sui crediti d'imposta, soprattutto quelli dei bonus edilizi. I cessionari sono responsabili solo in caso di dolo o colpa grave, esclusi se hanno acquisito la documentazione necessaria. La tutela è garantita a chi agisce diligentemente, ma resta la responsabilità piena per chi sa che il credito è indebito. Sul piano penale, è obbligatorio verificare le condizioni del credito prima della compensazione; l'omessa verifica può configurare un reato, come confermato dalle sentenze nn. 24254/2024 e 9452/2026.
Ravvedimento speciale e Irap	ITALIA OGGI 17.3.2026	L'Agenzia delle Entrate sta verificando l'uso del ravvedimento speciale e dell'Irap. Se non è possibile calcolare l'imposta sostitutiva Irap per mancanza della base imponibile, lo scudo fiscale sull'Irap non si applica e il periodo d'imposta può essere ancora accertato.
Accertamento sul superbonus e massimali assicurativi	ITALIA OGGI 17.3.2026	Le polizze dei tecnici asseveratori, dopo i controlli sul superbonus, potrebbero non coprire interamente i danni da recupero fiscale perché: l'Amministrazione Finanziaria può richiedere somme superiori ai limiti di legge; il plafond assicurativo può essere ridotto dalle prime azioni di risarcimento.
Approvazione bilancio dell'esercizio 2025	ITALIA OGGI 17.3.2026	I bilanci 2025 devono essere approvati entro 120 giorni dal termine dell'esercizio (30.04.2026), o entro 180 giorni (29.06.2026) se sussistono esigenze

		particolari legate alla società. Il termine si riferisce alla prima convocazione; la seconda, se prevista nell'avviso, non può avvenire lo stesso giorno e deve svolgersi entro 30 giorni dalla prima. Se il termine dei 30 giorni viene superato, l'assemblea si considera una nuova prima convocazione con i relativi quorum. Queste regole valgono anche per le società a responsabilità limitata.
Adeguamento alla speranza di vita 2027	IL SOLE 24 ORE 17.3.2026	L'Inps, con la circolare n. 28 del 16.03.2026, ha comunicato l'aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita: dal 1.01.2027 servirà un mese in più e dal 1.01.2028 tre mesi in più. La pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028. Per la pensione anticipata, nel 2027 saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; nel 2028 salgono rispettivamente a 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese. Le attività usuranti e gravose restano escluse dalle nuove regole.
Indici di affidabilità contributiva (Isac)	ITALIA OGGI 16.3.2026	Con la circolare n. 26/2026, l'Inps ha presentato gli Isac dopo il decreto attuativo del Ministero del Lavoro. Dal 1° gennaio 2026, gli Isac saranno applicati per "commercio all'ingrosso alimentare" e "servizi alberghieri ed extraalberghieri". Gli Isac incrociano dati Isa, UniEmens e comunicazioni obbligatorie 2019-2023, producendo tre esiti: normalità, scostamenti lievi o significativi. Nella fase iniziale, gli Isac sono solo indicatori di rischio di lavoro sommerso e non servono a verificare contratti o minimali retributivi. In futuro potranno essere estesi ad altri settori e arricchiti con nuovi dati per eventuali usi accertativi.

Sicurezza sul lavoro nelle piccole imprese	ITALIA OGGI 16.3.2026	Con la circolare n. 1/2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha esteso l'obbligo di formazione sulla sicurezza alle piccole imprese (fino a 15 lavoratori), come previsto dal D.L. 159/2025. È necessario aggiornare periodicamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le modalità saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale, secondo proporzionalità, dimensione aziendale e livello di rischio. I datori di lavoro e i dirigenti rischiano arresto fino a 2 mesi o multa da 500 a 2.000 euro se usano scale senza sistemi di protezione individuale o gabbia di sicurezza.
Srl a livello europeo	ITALIA OGGI 17.3.2026	Una bozza di regolamento europeo propone una nuova società a responsabilità limitata, costituibile online in 48 ore e per massimo 100 euro, con trasmissione automatica dei dati fiscali e previdenziali alle autorità competenti.
Dichiarazione Mud 2026	IL SOLE 24 ORE 17.3.2026	Il Mud relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2025 va inviato alle Camere di Commercio entro venerdì 3 luglio 2026, utilizzando il nuovo format del Dpcm 30 gennaio 2026 che sostituisce quello precedente.
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti	ITALIA OGGI 16.03.2026	Con la circolare del 24.02.2026 n. 544, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che il "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" è accessibile a chi è parte offesa in procedimenti penali avviati prima della domanda. Invitalia gestisce la misura, che offre finanziamenti a tasso zero fino a 500.000 euro (3-10 anni) a PMI e liberi professionisti colpiti da reati come truffa o bancarotta. Per ottenere il prestito, bisogna

		dimostrare la capacità di rimborso tramite indicatori economico-finanziari.
Concordato preventivo, rinnovi calcolati sul reddito effettivo	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	L'11 marzo 2026, la commissione degli Esperti ha approvato le schede Isa per il periodo d'imposta 2025. La proposta di concordato preventivo biennale per il 2026/2027 userà i dati Isa 2025, anche per chi rinnova l'accordo dopo il biennio 2024/2025. Dopo la manutenzione annuale degli Isa e la definizione del reddito concordato, si attende il software "Il tuo Isa Cpb" per verificare se il calcolo includerà i valori accettati nei concordati precedenti.
Rimborsi spese non tracciati nel quadro H degli ISA	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	Le istruzioni per il quadro H del modello Isa 2026 recepiscono le novità della legge di Bilancio 2025 e del D.L. 84/2025: solo i rimborsi spese tracciati non concorrono al reddito, mentre quelli non tracciati vanno riportati nei righi RE2 e H02. Gli interessi attivi, anche se professionali, confluiscono nel reddito di capitale e non vanno indicati nei righi RE3 e H03. Plusvalenze e minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni o società artistiche/professionali sono redditi diversi tassati al 26% e vanno indicate nel quadro RL, senza riporto nei dati Isa.
Aumento aliquote Irap	ITALIA OGGI 18.03.2026	L'art. 1, c. 74 L. 199/2025 ha aumentato di 2 punti le aliquote Irap per banche, società finanziarie, enti come Banca d'Italia e imprese di assicurazione. Le nuove aliquote sono: banche dal 4,65% al 6,65%; assicurazioni dal 5,90% al 7,90%. L'aumento vale dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2025 per tre anni. L'art. 3 D.L. 21/2026 ha incrementato del 2% le aliquote Irap per le imprese energetiche con specifici codici ATECO (06, 09.1, 19.2, 35.1, 35.2, 35.4, 49.50.1).

		In questo caso l'aumento si applica nei primi due periodi d'imposta dopo il 31.12.2025.
Correzione errore nel documento commerciale	ITALIA OGGI 18.03.2026	La correzione tempestiva del metodo di pagamento errato e l'annullamento del documento commerciale tramite la procedura appropriata permette di evitare sanzioni per la trasmissione o memorizzazione scorretta dei pagamenti elettronici (100 euro per errore, fino a 1.000 euro a trimestre, sospensione da 3 giorni a un mese se oltre 4 violazioni in cinque anni). Questo previene che errori operativi causino irregolarità contabili e fiscali punibili, come raccomandato dal MEF.
Rottamazione-quinquies e procedure "di sovraindebitamento"	ITALIA OGGI 18.03.2026	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato chiarimenti sulla rottamazione quinquies per i contribuenti coinvolti in procedure di sovraindebitamento. L'adesione si effettua solo tramite PEC, usando il modello DA-LS2026, che deve includere i dati sulla procedura, la data della domanda e il Tribunale competente.
Riporto delle perdite di società acquisite	ITALIA OGGI 18.03.2026	Assonime, nella circolare n. 6/2026, ha esaminato le modifiche introdotte dall'art. 15 D.Lgs. 192/2024 all'art. 84 Tuir sul riporto delle perdite dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. Il riporto delle perdite (art. 84, c. 1 Tuir) è vietato quando si trasferiscono partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto e si modifica l'attività principale della società entro il periodo d'imposta dell'atto o nei due anni successivi/anteriori. La limitazione non si applica se la società supera il test di operatività (senza il requisito di almeno 10 dipendenti). In questo caso, le perdite sono riportabili fino

		al limite del patrimonio netto contabile o del valore economico.
Locazione breve e regime forfetario al 5%	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	Passare dalla locazione breve privata a quella con partita Iva può offrire un significativo risparmio fiscale scegliendo il regime forfetario al 5%, rispetto alla cedolare secca al 21% o 26%. Attualmente, la legge permette l'aliquota ridotta se l'attività non prosegue un lavoro dipendente o autonomo. Quindi, chi ha fatto locazioni brevi da privato prima di aprire la partita Iva può applicare l'aliquota del 5% per i primi cinque anni, poiché non vi è prosecuzione di attività precedente.
Limite a ricariche in contanti per giochi online	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	Dal 16 marzo 2026, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli attiverà un ambiente virtuale per controllare le ricariche in contanti fino a 100 euro per gli operatori di giochi online. L'obbligo di adeguare i sistemi informatici scatterà il 13 maggio 2026, mentre le nuove regole del gioco online entreranno in vigore il 13 novembre 2026.
Ambulanze del Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	I finanziamenti annuali agli enti del Terzo settore includono i contributi previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 117/2017. Le Onlus hanno tempo fino al 7 aprile 2026 per entrare nel Terzo settore e accedere ai contributi per ambulanze e beni strumentali 2025. La norma finanzia Odv per l'acquisto di ambulanze, veicoli sanitari e strumenti utili alle attività di interesse generale.
Linee di indirizzo Agcom sulle professioni digitali	IL SOLE 24 ORE 18.03.2026	Dal 5 febbraio 2025, Agcom ha pubblicato due documenti per l'applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta: l'allegato B con Faq operative e l'allegato A con quadro normativo e profili procedurali.

IL SOLE 24 ORE

Partecipazioni sociali ricevute in esito ai conferimenti d'azienda	19.03.2026	La norma di comportamento n. 235 dell'Aidc chiarisce che, secondo l'art. 176, c. 4 del Tuir, nelle operazioni di conferimento d'azienda si applica il principio di continuità: le partecipazioni ricevute ereditano il periodo di possesso dell'azienda, calcolato sull'intero complesso aziendale e non sui singoli beni, come confermato da prassi e dottrina.
Focus di Assogestioni sulle novità dei fondi pensione	IL SOLE 24 ORE 19.03.2026	Assogestioni, nella circolare 11.03.2026 n. 15, illustra le novità della L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) sulla previdenza complementare. Il nuovo limite di deducibilità per i contributi ai fondi pensione sale a 5.300 euro dal periodo d'imposta 2026, come specificato nell'art. 8, c. 4 D.Lgs. 252/2005, che prevale sulla data generale di entrata in vigore al 1.07.2026 stabilita dalla legge di Bilancio. La circolare chiarisce anche il coordinamento con il regime agevolato previsto per i lavoratori di prima occupazione dopo il 1.01.2007 e fornisce indicazioni sul trattamento fiscale delle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia per iscritti anteriori al 1.01.2007.
Superbonus ricostruzione in Centro Italia	IL SOLE 24 ORE 19.03.2026	Il Commissario alla ricostruzione sta per firmare un'ordinanza che introduce un contributo integrativo di 1,328 miliardi di euro per i Comuni del cratere sismico del Centro Italia. Le domande presentate entro il 31.12.2024 potranno accedere al nuovo contributo, destinato a coprire interamente opere non completate per mancata cessione del credito o sconto in fattura legati al superbonus. Per ottenere il beneficio, occorre dichiarare entro il 31.12.2025 la quota dei lavori esclusa dal superbonus, con maggiori oneri per i professionisti.

Incentivi regionali per avvio di nuove imprese	IL SOLE 24 ORE 19.03.2026	Le regioni Abruzzo, Lombardia, Molise e Veneto offrono incentivi per start-up innovative e nuove imprese di giovani e donne.
Contratto di revisione legale	IL SOLE 24 ORE 19.03.2026	Assonime, nello studio n. 3/2026, analizza la qualificazione giuridica del contratto di revisione legale dei conti, considerandolo principalmente come prestazione d'opera intellettuale, nonostante la sua natura ibrida con funzioni pubblicistiche e di tutela del mercato. I punti chiave nella stesura comprendono: il principio di indipendenza del revisore; l'organizzazione del lavoro con trasparenza sulle risorse e tutela della riservatezza; e una flessibilità nei compensi che garantisca la qualità della revisione anche in caso di eventi straordinari.
Onlus e scadenza del 31.03.2026	ITALIA OGGI 19.03.2026	Le Onlus devono richiedere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31.03.2026. Chi non lo farà dovrà devolvere il patrimonio in caso di cessazione. Le domande tardive permetteranno comunque l'iscrizione, ma il patrimonio acquisito dopo l'iscrizione all'anagrafe Onlus dovrà essere devoluto se l'attività cessa prima della nuova iscrizione.
Onlus e scadenza del 31.03.2026	ITALIA OGGI 19.03.2026	Le Onlus devono richiedere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 31.03.2026. Chi non lo farà dovrà devolvere il patrimonio in caso di cessazione. Le domande tardive permetteranno comunque l'iscrizione, ma il patrimonio acquisito dopo l'iscrizione all'anagrafe Onlus dovrà essere devoluto se l'attività cessa prima della nuova iscrizione.
	ITALIA OGGI	

Normativa antiriciclaggio e operatori in criptovalute esteri	19.03.2026	Poiché la norma europea sui punti di contatto centrali per i cryptoasset service provider (regolamento UE 2023/1114) non è ancora attuata, gli operatori esteri autorizzati che operano in Italia non hanno obblighi legati alla normativa antiriciclaggio italiana.
Pagamento Imu con PagoPa e Imu precompilata	ITALIA OGGI 20.03.2026	Mef, Agenzia dell'Entrate, Dipartimenti delle Finanze ed Economia, Ragioneria dello Stato e Sogei stanno ultimando l'allineamento dei sistemi informatici per includere anche PagoPa tra le opzioni di pagamento dell'Imu. L'Imu precompilata partirà con una sperimentazione su 2000 comuni; sarà scaricabile da un portale istituzionale e verrà notificata tramite alert. Il pagamento potrà essere effettuato sull'app IO tramite PagoPa.
Temporanea riduzione delle accise sui carburati	ITALIA OGGI 20.03.2026	Il decreto Carburanti (D.L. 33/2026) prevede una riduzione temporanea delle accise sui carburanti che porterà anche a una diminuzione dell'Iva applicata su queste imposte. Le imprese di autotrasporto e pesca beneficeranno sia del credito d'imposta sul gasolio sia della doppia riduzione di accise e Iva.
Controlli Superbonus sul differenziale tra costi e corrispettivi	ITALIA OGGI 20.03.2026	Secondo alcuni verbali, l'Agenzia delle Entrate ora verifica non solo la realtà delle opere del Superbonus, ma anche la coerenza tra costi e valori fatturati. Il controllo si focalizza sul margine applicato lungo la filiera, specialmente quando il prezzo finale supera di molto i costi dei lavori, inclusi quelli dei subappaltatori. L'obiettivo è capire se il markup sia giustificato dalle prestazioni o se rappresenti un aumento artificiale del beneficio fiscale.

Interpello impossibile sul riporto di perdite	ITALIA OGGI 20.03.2026	La razionalizzazione del regime di riporto delle perdite nelle operazioni di aggregazione aziendale ha introdotto il limite basato sul valore economico del patrimonio, senza però escludere la possibilità di interpello disapplicativo (art. 172, c. 7 Tuir). È ancora possibile dimostrare l'assenza di depotenziamento operativo e motivare la conservazione del tax asset, anche se superiore al patrimonio netto. La relazione giurata di stima resta a carico del contribuente, che può comunque richiedere la disapplicazione dei limiti quantitativi. Assonime, nella circolare n. 6/2026, invita a riconsiderare la posizione dell'Agenzia delle Entrate (risposta n. 278/2025).
Certificazioni rilasciate dall'INPS	ITALIA OGGI 20.03.2025	Con il messaggio n. 965/2026, l'Inps comunica che dal 19 marzo 2026 sono disponibili online le attestazioni fiscali dei versamenti 2025 per lavoratori e pensionati. Le attestazioni possono essere visualizzate e stampate dal "portale dei pagamenti" sul sito Inps. Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024, i contributi sono deducibili dal reddito; per le istanze inviate entro il 31 dicembre 2021, la detrazione è del 50% in 5 anni. Per accedere all'attestazione servono codice fiscale e numero pratica. L'autenticazione tramite Spid livello 2, Cns, Cie 3.0 o eIdas consente la consultazione e stampa delle attestazioni.
"EU Inc.": Srl di matrice europea con regole armonizzate	IL SOLE 24 ORE 20.03.2025	Arriva la "Eu Inc.", una nuova società a responsabilità limitata valida in tutti gli Stati UE. La Commissione europea ha proposto il 18.03.2026 regole armonizzate, digitalizzazione della costituzione, niente capitale minimo obbligatorio, ampia gestione finanziaria, piani di partecipazione

		per dipendenti e procedure semplificate anche per la liquidazione. • Il notaio resta importante per verifiche e controlli preventivi, ma il suo ruolo sarà più snello.
Dal collegio sindacale vigilanza sugli adeguati assetti	IL SOLE 24 ORE 20.03.2025	Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il 19.03.2026 le versioni aggiornate dei documenti sulle relazioni del collegio sindacale per il bilancio al 31 dicembre 2025. Nel bilancio 2025 la relazione si concentra maggiormente su assetti, crisi d'impresa e collaborazione col revisore. I documenti offrono indicazioni operative utili per l'approvazione del bilancio.
Nei titoli edilizi responsabilità più pesanti per i tecnici	IL SOLE 24 ORE 20.03.2025	La riforma del Codice delle costruzioni prevede una nuova asseverazione da parte dei tecnici. • I professionisti dovranno garantire la conformità dell'immobile tra stato di fatto e titoli edilizi, certificando la regolarità della catena dei titoli sotto responsabilità personale, anche penale.
Crediti d'imposta per il settore della pesca	IL SOLE 24 ORE 21.03.2025	Il D.L. 33/2026 prevede un credito d'imposta per le imprese della pesca, pari al 20% delle spese sostenute per carburante nei mesi di aprile, maggio e giugno 2026, documentate da fattura e al netto dell'Iva. Il credito è utilizzabile solo in compensazione, senza limiti e senza concorrere alla formazione del reddito o al calcolo del Rol per interessi passivi.
Riduzione delle accise sui carburanti	IL SOLE 24 ORE 21.03.2025	La riduzione delle accise sui carburanti dal 19.03.2026 si applica solo alle cessioni da deposito fiscale, mentre per i distributori e depositi commerciali sarà effettiva dopo l'esaurimento delle scorte precedenti. Questo sfasamento sarà compensato dal

		fenomeno opposto quando le accise torneranno ai livelli precedenti. L'art. 2 D.L. 33/2026 stabilisce nuove aliquote: 20 centesimi al litro per benzina e gasolio, 10 centesimi al kg per Gpl, applicate al momento dell'immissione in consumo, non alla vendita. Il processo di stoccaggio fa sì che l'effetto della riduzione si manifesti con ritardo alla pompa, costringendo il mercato ad adeguare spontaneamente i prezzi. Il Governo ha scelto una gestione semplificata rispetto a quella più rigida del D.L. 21/2022, auspicando un effetto di perequazione per gli operatori tramite controlli mirati.
Correzioni ai dati ISA 2025	ITALIA OGGI 21.03.2025	La crisi economica dovuta a tensioni geopolitiche e conflitti è stata inclusa direttamente nel calcolo degli ISA per il 2025, senza ricorrere ai correttivi straordinari ex post delle precedenti annualità, ma integrando tali effetti già nella fase di aggiornamento ordinaria.
Certificazione Unica, provvigioni e obbligo di ritenuta	IL SOLE 24 ORE 21.03.2025	Il termine per inviare le Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2025, riguardanti redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni per prestazioni non occasionali, è fissato al 30.04.2026 (art. 4 D.Lgs. 81/2025). L'art. 25-bis Dpr 600/1973 esclude dall'obbligo di ritenuta d'acconto solo le imprese agricole individuali, mentre le società agricole restano soggette. Il Mef ha precisato che l'esclusione riguarda chi esercita le attività indicate dall'art. 2135 c.c., sia principali che connesse. Inoltre, non sono soggette a ritenute le provvigioni percepite da mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici, commissionari nei mercati

		ortofrutticoli, ittici, di bestiame, e da consorzi/cooperative senza fini di lucro.
Elenco dei codici Cun	IL SOLE 24 ORE 21.03.2025	Dal 20 marzo 2026 al 31 dicembre 2028, gli operatori agroalimentari dovranno inserire obbligatoriamente i codici Cun nelle fatture elettroniche. Il Ministero ha così concluso il regolamento sulla trasparenza dei prezzi agricoli.
Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le cooperative minori	IL SOLE 24 ORE 21.03.2025	Anche le piccole cooperative devono avere assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per prevenire crisi e garantire continuità. Se ci sono più categorie di soci, ciascuna deve avere una classe di ristorni distinta. L'utile usato per coprire perdite non rientra nella base per il 3% ai fondi mutualistici. Questi chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale commercialisti, insieme alle Centrali cooperative, nello studio del 20.03.2026 sulle nuove regole di vigilanza per le società cooperative.
Aiuto ai giovani agricoltori	ITALIA OGGI 21.03.2025	"Generazione Terra" è lo strumento di Ismea per facilitare l'accesso alla terra ai giovani e promuovere il ricambio generazionale in agricoltura. La misura, avviata il 18.03.2026, permette di presentare domanda dal 22.04 al 19.06.2026 e finanzia fino al 100% l'acquisto di terreni agricoli, rivolgendosi sia agli under 41 già attivi sia ai giovani startupper con esperienza o titoli di studio. Il fondo dispone di 120 milioni di euro; Ismea acquista i terreni e li assegna ai giovani, con debito pagabile in massimo 30 anni e possibilità di revisione tasso dopo 5 anni. Si può accedere a interventi fino a 1,5 milioni di euro (500.000 euro per startupper), e per i nuovi insediamenti è

		previsto un premio fino a 100.000 euro, più intenso nelle aree interne e montane, a cui è dedicato il 10% delle risorse.
Registro dei titolari effettivi al vaglio del Garante privacy	ITALIA OGGI 21.03.2025	Il registro dei titolari effettivi sarà operativo solo dopo una serie di passaggi tecnici e regolatori previsti dal decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/1640. In particolare, dopo l'adozione del decreto del Ministero dell'Economia sulle modalità operative e la verifica del Garante privacy sull'aggiornamento tecnico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilirà con un provvedimento l'effettiva attivazione e l'accesso ai dati per i soggetti legittimati.
Impatriati chi sfora il "de minimis" non perde in toto l'agevolazione	IL SOLE 24 ORE 23.03.2025	La verifica sull'eventuale superamento del massimale "de minimis" da parte degli impatriati continua. L'Agenzia delle Entrate contesta il beneficio se il plafond previsto dal regolamento Ue 2831/2023 è stato superato. Tuttavia, anche se si applica la disciplina "de minimis", il contribuente può usufruire dell'agevolazione fino al limite del plafond, perdendo solo la parte eccedente, come stabilito dall'art. 3, par. 7 del regolamento e dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza C-608/19). Infine, sussistono i presupposti per non applicare sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa (art. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997).

L'Agenzia interpreta

Niente Iva sulle cessioni intracomunitarie	INTERPELLO N. 65/2026	Con la risposta n. 65 del 4 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni verso soggetti passivi in altri Paesi UE, se effettivamente trasferite, non sono imponibili IVA, anche se manca la prova del trasporto entro 90 giorni. L'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 87/2024 modifica l'art. 7 D.Lgs. 471/1997 sulle esportazioni extra-UE: il cedente è sanzionato se il trasporto non avviene nei termini, ma può regolarizzare entro 30 giorni versando l'imposta; la sanzione ora è fissata al 50% dell'imposta.
Abbinamento Pos-registratore telematico e pagamento con assegno da censire come "contante"	FAQ AGGIORNATE	L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Faq sull'abbinamento Pos-RT. Se manca il link "Collegamento dispositivi POS" nella procedura web, bisogna verificare di essere accreditati come esercente sul portale "Fatture e Corrispettivi"; il collegamento può essere fatto anche da un intermediario delegato. Per pagamenti con assegno, il documento commerciale deve indicare che si tratta di pagamento contante.
Aliquota Iva agevolata per il trasporto di rifiuti	CONSULENZA GIURIDICA N. 6/2026	Secondo la consulenza giuridica n. 6/2026 dell'Agenzia delle Entrate, l'aliquota Iva agevolata si applica a tutti i trasporti di rifiuti, indipendentemente dalla loro destinazione. Il trasporto è considerato un'operazione autonoma ai fini Iva. L'Iva agevolata non si applica solo al conferimento dei rifiuti in discarica o incenerimento senza recupero energetico.

INTERPELLO

Trust estero, interposizione anche con una struttura discrezionale	N. 81/2026	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 81 del 18 marzo 2026, ha precisato che un trust estero è considerato interposto anche se è formalmente discrezionale e gestito da un trustee indipendente.
Versamenti per ravvedimento speciale	FAQ	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Faq del 5.02.2026 che: • Il tasso di interesse legale sulle rate dal 15.03.2026 è pari all'1,6%. • Se la prima rata viene pagata in anticipo, il 15.03.2026 resta la data di riferimento per il calcolo degli interessi e le scadenze delle successive nove mensilità rimangono fissate al 15 di ogni mese.
Nuovo regime degli impatriati	INTERPELLO N. 82/2026	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 82/2026, chiarisce che il rientro in Italia di un lavoratore che continua a operare da remoto per un datore estero non impedisce l'accesso al nuovo regime degli impatriati del D.Lgs. 209/2023, purché l'attività sia svolta prevalentemente in Italia. Il requisito centrale rimane il luogo di lavoro, non la sede del datore.
Sas rimasta senza soci: il nodo dei redditi da imputare agli eredi	INTERPELLO N. 38/2026	Alla morte di un socio in una società di persone, l'erede può subentrare solo con l'accordo degli altri soci o ricevere la liquidazione della quota. Fa eccezione il socio accomandante della S.a.s., la cui quota si trasmette automaticamente. Fiscalmente, il reddito è imputato solo a chi è socio all'approvazione del rendiconto. In caso di mancanza di soci per decesso, l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 38/2026) ritiene che il reddito spetti agli eredi secondo le quote di liquidazione, ma

questa interpretazione è contestata. Una possibile soluzione è tassare il reddito solo alla liquidazione finale (art. 20-bis Tuir).

Il Giudice ha sentenziato



Estinzione processo per prima rata rottamazione-quater	CASSAZIONE N. 58889/2026	La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 16.03.2026, n. 58889) ha chiarito che la rottamazione quater si perfeziona con il pagamento della prima rata, senza attendere l'intero piano di versamento. La sanatoria vale anche per le entrate non tributarie e la definizione di un coobbligato produce effetti per tutti. L'art. 12-bis D.L. 84/2025 collega gli effetti processuali alla domanda valida di sanatoria e al pagamento puntuale della prima rata; lo stesso vale per la rottamazione-quinquies. Il consolidamento dell'azzeramento delle somme aggiuntive è sul piano amministrativo (ordinanza 24428/2024).
Transfer pricing, serve la prova del vantaggio per chi ha pagato	CASSAZIONE N. 5753/2026	La Cassazione, con la sentenza 13.03.2026 n. 5753, conferma che nel transfer pricing è necessario dimostrare l'inerenza dei costi e l'utilità del servizio ricevuto. L'imponibile deve essere allocato correttamente e documentato; il contribuente ha l'onere della prova anche se non si generano ricavi diretti.
Compatibilità tra invito a comparire e ravvedimento speciale	C.G.T. DI VERONA N. 19/2026	La Corte di giustizia tributaria di Verona, con la sentenza n. 19/2026, ha chiarito che la notifica dell'invito a comparire non impedisce il ravvedimento speciale previsto dall'art. 2-quater D.L. 113/2024 per le annualità 2018-2022 ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025. Una volta perfezionata la definizione, l'Amministrazione Finanziaria non può accertare le annualità

		sanate; è stato annullato un accertamento per il 2019.
Rilevanza dei costi nell'accertamento induttivo	CASSAZIONE N. 1974/2026	La Cassazione, nell'ordinanza n. 1974/2026, stabilisce che in ogni accertamento induttivo, l'Amministrazione Finanziaria o il giudice devono considerare i costi forfettari sostenuti per produrre il reddito imputato, nel rispetto del principio della capacità contributiva.
Esenzione Imu abitazione principale	CASSAZIONE N. 4498/2026	La Cassazione, con ordinanza 27.02.2026 n. 4498, ha stabilito che l'esenzione Imu per l'abitazione principale vale solo per un immobile. Non è possibile ottenere l'agevolazione su più immobili contigui usati dalla stessa famiglia, a meno che non siano accatastati come unico bene.
Truffa aggravata per carte false al Fondo di garanzia Pmi	CASSAZIONE N. 9844/2026	La Cassazione penale, sentenza n. 9844/2026, stabilisce che chi falsifica documenti per ottenere prestiti garantiti dal Fondo centrale di garanzia deve essere condannato per truffa aggravata, anche se il finanziamento proviene da una banca privata.
Patto di famiglia nullo senza atto notarile	CASSAZIONE N. 4376/2026	La Cassazione, con la sentenza 26.02.2026 n. 4376, ha qualificato come patto di famiglia — nullo senza atto notarile (art. 768-bis c.c.) — il trasferimento dell'azienda dal padre ai figli già soci. Il patto permette la cessione anche parziale dell'azienda o delle partecipazioni a discendenti, inclusi nonni e nipoti. Lo scopo è il riassetto della proprietà per assicurare la continuità dell'impresa; devono essere coinvolti il coniuge e tutti i legittimari, prevedendo conguagli per tutelare le quote di riserva dei non assegnatari, anche tramite liberalità dei genitori disponenti.

Trasmissione ai soci della sanzioni dalla società estinta	CASSAZIONE N. 5986/2026	La Cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, ha stabilito che la chiusura di una società non trasferisce le sanzioni tributarie ai soci. Il comma 2-bis dell'art. 2 D.Lgs. 472/1997 chiarisce che le sanzioni fiscali spettano solo alla società, formalizzando un principio già presente e applicabile retroattivamente.
Notifica di atti tributari da operatori privati	CASSAZIONE N. 6092/2026	La Cassazione, con l'ordinanza n. 6092/2026, ha confermato che la notifica di atti tributari via Pec è valida anche se fatta da operatori di posta privata, purché richiesta da soggetti legittimati come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e utilizzata solo per la raccomandata informativa che avvisa il contribuente del deposito delle cartelle sul sito InfoCamere.
Diniego del rimborso Iva	CASSAZIONE N. 2393/2026	La Cassazione (ordinanza n. 2393/2026) conferma che il rimborso IVA può essere negato se non richiesto entro 3 anni dalla dichiarazione o se la richiesta è stata indicata in modo errato.
Illegittima l'irretroattività di sanzioni tributarie più favorevoli	C.G.T. DI ROMA N. 2288/2026	La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 2288/2026, ha disapplicato l'art. 5 D.L. 87/2024 sulla retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli, ritenendolo in contrasto con la normativa UE. Il ricorrente ha richiesto l'applicazione della sanzione più bassa per dichiarazione infedele; i giudici hanno accolto il ricorso, rilevando che la norma nazionale viola la Cedu e la Carta di Nizza. La questione potrebbe essere rimessa alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale.
Durc regolare con rateizzazione tardiva	CASSAZIONE N. 6142/2026	La Cassazione (ordinanza n. 6142/2026) afferma che la regolarità contributiva si verifica se l'azienda presenta la domanda di rateizzazione entro 15 giorni e riceve il

		parere favorevole dell'Inps. La risposta tardiva dell'Inps non può causare note di rettifica sulle agevolazioni contributive ottenute dall'azienda che ha rispettato i termini.
Notifica cartelle di pagamento a società estinta	CASSAZIONE N. 4604/2026	La Cassazione, con ordinanza n. 4604/2026, ha confermato che la notifica delle cartelle a una società estinta è valida se fatta al liquidatore entro 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese. Le responsabilità del liquidatore sono perseguibili solo tramite specifico avviso di accertamento.
Confisca non applicabile in caso di pagamenti a rate	CASSAZIONE N. 10297/2026	La Cassazione (sent. 18.03.2026, n. 10297) ha stabilito che la confisca non può essere eseguita sul condannato per reati tributari se sta pagando il debito a rate secondo le modalità fiscali. Questo vale anche per la confisca per equivalente, sia se vista come sanzione sia come recupero: in entrambi i casi, il pagamento regolare delle rate impedisce la confisca.
Accordi transattivi con il Fisco	TRIBUNALE DI ROMA N. 2793/2026	Il Tribunale di Roma, con decreto n. 2793 del 7.03.2026, ha stabilito che il giudice deve: verificare la presenza della relazione sui dati aziendali redatta dal revisore legale; assicurarsi che sia stata fatta una comparazione concreta tra i benefici per l'Erario dell'accordo transattivo e della liquidazione giudiziale; e non valutare la convenienza dell'accordo per il creditore pubblico. Secondo l'art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi, il tribunale non deve accertare l'attendibilità dei giudizi né eventuali incoerenze delle agenzie fiscali. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto le tre relazioni depositate coerenti e ha autorizzato l'accordo dopo un controllo di regolarità sostanziale, escludendo il

		controllo di merito e quello sul consenso delle agenzie fiscali.
Distribuzione utili in sede di liquidazione	CASSAZIONE N. 32475/2026	I soci di società di capitali rispondono sugli utili ricevuti durante la liquidazione, anche se distribuiti in modo extrabilancio e con una base ristretta. Se tra i soci c'è una società che fa da schermo ai soci persone fisiche, la responsabilità ricade anche sui soci di secondo livello. La Cassazione (sentenza n. 6266/2026) conferma che tale responsabilità si basa sull'ipotesi di maggiori utili distribuiti nelle società a base ristretta (Cassazione n. 32475/2025).
Contenzioso sull'ecotassa	C.G.T. DI MILANO N. 1093/2026	Ecotassa: l'Agenzia delle Entrate annulla l'accertamento in giudizio e viene condannata alle spese legali (C.G.T. Milano, 17.03.2026, n. 1093).
Notifica nulla	CASSAZIONE N. 6474/2026	La prescrizione può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale notificato in modo nullo, se la notifica viene rinnovata, salvo prova di colpa del notificante. Lo precisano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 6474 del 18.03.2026.
Scioglimento della società di capitali	CASSAZIONE N. 6666/2026	Il liquidatore di una società di capitali può compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, inclusa la gestione provvisoria, salvo diversa decisione dei soci. Lo scioglimento può essere deliberato anche durante la richiesta di apertura della liquidazione. Il giudice, per accertare l'insolvenza, verifica solo se il patrimonio basta a soddisfare i creditori (Cass. civ., ord. n. 6666/2026).
Debiti stop agli automatismi sulle sopravvenienze attive	CASSAZIONE N. 2885/2026	La Cassazione, con l'ordinanza n. 2885/2026, chiarisce che un debito in bilancio da tempo non diventa automaticamente una sopravvenienza

		attiva tassabile. Serve un fatto estintivo certo o una decisione che renda certa e conseguibile la posta attiva, come indicato anche nelle recenti pronunce sull'art. 88 Tuir.
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo inesistente o non spettante	C.G.T. DI REGGIO CALABRIA N. 1528/2026	La Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria (sentenza n. 1528/2026) distingue il credito d'imposta "inesistente", privo dei presupposti o formalmente non riscontrabile, da quello "non spettante", che ha basi reali e attività documentate.
Validità della cartella esattoriale non preceduta da un atto impositivo	C.G.T. DI ROMA N. 1646/2026	La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 1646/2026, ha deciso che la cartella esattoriale deve essere motivata chiaramente se non preceduta da un atto impositivo.
La Cassazione rivede le istruzioni per notificare le sentenze al Fisco	CASSAZIONE N. 4057/2026	La Cassazione, con la sentenza n. 4057/2026, ha stabilito che per notificare una sentenza via Pec all'Agenzia delle Entrate occorre estrarre il documento dal fascicolo telematico, attestare la conformità, redigere una relazione di notifica e inviare tutto all'indirizzo Pec corretto, conservando le ricevute. Solo rispettando questi requisiti la notifica è valida.
Truffa informatica e licenziamento	CASSAZIONE N. 3263/2026	La Cassazione, con l'ordinanza n. 3263/2026, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente vittima di truffa informatica se il danno poteva essere evitato con maggiore diligenza.

In breve

DL Carburanti: taglio accise e agevolazioni fiscali per 20 giorni

Il DL 33/2026 introduce sgravi fiscali e agevolazioni per aziende e consumatori che subiscono l'aumento delle accise sui carburanti. Il decreto stabilisce una rideterminazione generale delle accise su benzina, gasolio e GPL utilizzati come carburanti, valida per un periodo di 20 giorni. Sono inoltre previsti bonus mirati a sostenere gli operatori maggiormente colpiti dai nuovi costi. Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il DM MEF del 18 marzo 2026, con alcune novità normative.

Il Decreto Legge 33/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2026 n. 64, introduce sgravi fiscali e agevolazioni rivolte a imprese e consumatori che subiscono gli effetti dell'aumento delle accise sui carburanti. Il provvedimento stabilisce una rideterminazione globale delle accise su benzina, gasolio e GPL impiegati come carburante, applicabile per un periodo di venti giorni.

In aggiunta, con la pubblicazione del DM MEF 18 marzo 2026 sulla Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2026 n. 65, il Governo ha deciso che, dalla data di pubblicazione e per i cinque giorni successivi, le accise sui carburanti saranno così stabilite:

- benzina: 622,90 euro ogni mille litri;
- gasolio (utilizzato come carburante): 622,90 euro ogni mille litri;
- GPL (usato come carburante): 242,77 euro ogni mille chilogrammi.

L'intervento è stato possibile grazie all'incremento dei prezzi del greggio tra il 1° e il 28 febbraio 2026, che ha prodotto un extra-gettito IVA di 30,2 milioni di euro.

Il contesto geopolitico attuale, caratterizzato dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalle tensioni recenti in Medio Oriente che hanno causato restrizioni alle esportazioni di petrolio e gas naturale, rende particolarmente difficile per l'Europa procurarsi prodotti energetici. Le difficoltà nelle principali rotte commerciali marittime stanno influenzando sia la disponibilità sia il costo delle materie prime, portando a un netto aumento dei prezzi al consumo.

Di conseguenza, l'Esecutivo ha implementato interventi volti a sostenere le aziende attive nei comparti dell'energia, oltre che a tutelare i consumatori.

Con il DL 33/2026, il Governo ha disposto una riduzione generalizzata e temporanea (20 giorni) delle accise applicate su benzina, olio da gas, gasolio e GPL utilizzati come carburante, con effetti diretti e immediati su imprese e cittadini.

Sono stati introdotti due contributi straordinari a credito d'imposta per tutelare i settori più colpiti dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Il primo è destinato alle imprese di autotrasporto in Italia per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto ai prezzi di febbraio.

La seconda misura riguarda gli operatori del settore ittico, che potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 20% dei costi aggiuntivi relativi all'acquisto di gasolio e benzina impiegati nelle loro attività commerciali.

È inoltre di primaria importanza l'attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti che sarà svolta nei prossimi mesi dal Garante dei prezzi del MIMIT, al fine di prevenire eventuali anomalie di mercato e fenomeni speculativi.

Tra le misure valutate, ma non implementate, figura il meccanismo delle cosiddette "accise mobili", già disciplinato dalla normativa relativa al provvedimento sui carburanti del 2023 (DL 5/2023). Il ripristino di tale strumento avrebbe permesso l'impiego della quota maggioritaria dell'Iva, generata dall'incremento dei prezzi dei carburanti, per diminuire il costo delle accise, favorendo così una riduzione ulteriore dei prezzi al consumo.

In questo contesto, è prevista la convocazione della riunione del Consiglio europeo nelle giornate del 19 e 20 marzo, durante la quale si prefigura l'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica comune finalizzata al contenimento dei costi e al rafforzamento della sicurezza energetica.

Numerosi Paesi membri dell'Unione Europea hanno già implementato misure di salvaguardia in risposta alla crisi intensificata dal blocco delle esportazioni energetiche in Medio Oriente. In Germania è stato autorizzato lo svincolo del 12% delle riserve strategiche nazionali di petrolio, mentre l'Ungheria ha introdotto un divieto generalizzato sulle esportazioni di petrolio, benzina e gasolio, stabilizzando i prezzi di acquisto di tali prodotti.

Il Portogallo e l'Austria hanno scelto di diminuire le accise sul gasolio per un periodo limitato, in attesa di capire come evolveranno le tensioni geopolitiche e di definire una strategia di agevolazione più efficace.

Resta da vedere se dalla riunione del Consiglio europeo nascerà una risposta comune capace di ridurre l'impatto della crisi energetica su mercati e consumatori. In un quadro ancora segnato dalle tensioni geopolitiche e dall'instabilità dei prezzi delle materie prime, le decisioni prese a livello europeo potranno diventare un banco di prova importante per la capacità dell'Unione di affrontare insieme crisi energetiche globali.

POS-RT: gestione assegni e accreditamento portale

Sono state chiarite le modalità corrette per l'emissione dei documenti commerciali: i pagamenti effettuati con assegno devono essere considerati come "contanti". Se manca il link per il collegamento POS, è necessario che l'esercente o l'intermediario delegato sia accreditato sul portale "Fatture e Corrispettivi" (FAQ AE aggiornate al 17 marzo 2026).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce questioni sulla certificazione dei pagamenti e sull'obbligo di integrazione tra sistemi di incasso e Registratori Telematici (FAQ AE aggiornate al 17 marzo 2026).

Le FAQ chiariscono dubbi sia sui tipi di pagamenti che sulle modalità tecniche per la registrazione sul portale "Fatture e Corrispettivi". Oggi, grazie alla digitalizzazione del commercio al dettaglio, sono fondamentali la differenza tra pagamenti elettronici e altre forme, la gestione degli assegni e la procedura per censire i dispositivi.

Tra le indicazioni fornite agli operatori figura la gestione degli assegni (bancari o circolari). Sebbene l'assegno rappresenti uno strumento di pagamento tracciabile, l'Agenzia ha specificato che, ai fini della corretta emissione del documento commerciale (scontrino telematico), il pagamento con assegno deve essere registrato come pagamento in contanti.

Questa scelta serve a rendere più semplice la gestione del tracciato record dei corrispettivi. Poiché l'assegno non prevede un'autorizzazione elettronica immediata tramite i circuiti POS, come avviene per carte di credito o debito, non è considerato un "pagamento elettronico" che richiede un collegamento logico obbligatorio. Di conseguenza, chi riceve un assegno dovrà registrarlo come pagamento in contanti sul proprio Registratore Telematico (RT), assicurando coerenza con i dati trasmessi telematicamente al Fisco.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, è stato introdotto l'obbligo di garantire la completa integrazione tra i dispositivi deputati all'emissione del documento commerciale e quelli utilizzati per incassare pagamenti tracciabili. Tale integrazione non prevede un collegamento fisico mediante cavi o hardware dedicato, ma consiste in un abbinamento logico da effettuare tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi, mediante Registratore Telematico (RT) o tramite la procedura web "Documento commerciale online", tutti gli esercenti. Fanno eccezione esclusivamente i soggetti che rilasciano solo fatture o che operano in settori

espressamente esonerati, come i distributori di carburanti o le attività di ricarica per veicoli elettrici.

Numerosi utenti hanno riscontrato la mancanza della funzionalità richiesta durante l'accesso alla procedura web. La disponibilità del servizio di collegamento è condizionata dall'accreditamento come esercente. Nel caso in cui il link non sia visibile, il contribuente o il suo intermediario delegato dovrà accedere all'area "Corrispettivi" ed effettuare l'accreditamento tramite l'apposito servizio. In assenza di tale adempimento, il sistema non abilita il soggetto come operatore attivo nell'ambito dei corrispettivi, limitando così l'accesso alla gestione dei dispositivi.

Nel 2026 entra in vigore un calendario preciso per comunicare i collegamenti:

- Per i dispositivi che risultano già attivi a gennaio 2026: la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 20 aprile 2026, considerando la proroga di 45 giorni concessa dopo il rilascio del servizio del 5 marzo.
- Per le nuove attivazioni (a partire da febbraio 2026): il collegamento va registrato tra il sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Ad esempio, se un POS viene attivato a marzo, bisognerà censirlo dal 6 al 31 maggio.

Il mancato adempimento comporta rischi rilevanti. Le sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa installazione o mancato collegamento dei dispositivi sono comprese tra 1.000 e 4.000 euro. La normativa è finalizzata a prevenire il fenomeno dei "doppi incassi", garantendo che ogni transazione elettronica sia correttamente registrata ai fini fiscali.

Questi sviluppi si inseriscono all'interno di un processo strutturato. Parallelamente all'adeguamento degli operatori al collegamento POS-RT, il Governo sta predisponendo la graduale dematerializzazione dello scontrino fiscale. A partire dal 2027, l'intento è abolire l'obbligatorietà del formato cartaceo, consentendo al cliente di ricevere il documento commerciale tramite applicazione o QR Code. Tale misura mira a contenere i costi aziendali e a ridurre l'impatto ambientale.

L'Approfondimento

Amministratori esterni nelle società di persone – la massima n. 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze: prima parte

Premessa

La nomina di un amministratore esterno, ovvero di un soggetto "***non socio***", in una società di persone è stata una questione ampiamente dibattuta nel tempo sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza.

Prima della riforma del diritto societario, ovvero prima del 2003 l'orientamento prevalente negava la facoltà di nominare un amministratore "***non socio***" nelle società di persone. La natura personalistica della società di persone portava, infatti, a legare in maniera indissolubile la posizione di socio, amministrazione e responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Solo con la riforma del diritto societario si è visto un cambio di rotta che ha portato a riconoscere nelle Snc e nelle società semplici la possibilità di nominare amministratore un soggetto che non riveste la qualifica di socio.

Ad oggi l'unico divieto alla nomina di amministratori ***"non soci"*** rinvenibile nella normativa civilistica è previsto dall'art. 2318 del c.c.[1] ed è riferito alla Società in accomandita semplice (Sas).

Detto ciò, osserviamo che in questo contesto si inserisce la massima n. 78/2022 del Consiglio notarile di Firenze che ha:

- ribadito l'esclusione assoluta per le Sas di nominare amministratori "***non soci***";
- aperto alla nomina di amministratori esterni nelle Snc;
- ammesso la possibilità di nominare un amministratore esterno nelle società semplici a patto che almeno un socio rimanga illimitatamente responsabile.

[1] **L'art. 2318 del c.c. afferma che: "I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.**
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari".

Quadro normativo di riferimento

Tradizionalmente nelle società di persone il potere di amministrare è collegato alla figura del socio.

I soci, illimitatamente responsabili (salvo eccezioni), sono, infatti, i soggetti che in prima persona si occupano dell'attività sociale, nell'interesse comune e a proprio rischio.

A supporto di questa visione si pone anche la normativa civilistica che:

- regolamenta espressamente la gestione interna delle società di persone riservandola ai soci;
- non fa nessuna menzione circa la possibilità di avere figure amministrative esterne.

Così, ad esempio, nella società semplice:

- l'art. 2257 del c.c.[2] prevede che, in assenza di patto contrario, l'amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio; mentre
- l'art. 2258 del c.c.[3] ammette la possibilità dell'amministrazione congiuntiva fra soci.

Similmente nelle società di persone il potere di amministrare spetta a ciascun socio a norma dell'art. 2293 e ss. del c.c.[4], se non diversamente pattuito.

Come si può notare in tutte queste disposizioni, fondate su un modello societario in cui salvo diverse pattuizioni interne tutti i soci partecipano alla gestione, nulla viene detto in merito alla possibilità di nominare terzi estranei come amministratori.

L'unica norma contraria all'affidamento della gestione societaria a terzi soggetti è prevista per la Sas, ovvero in un altro modello di società di persone.

---

[2] **L'art. 2257 del c.c. stabilisce che: "L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.**
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione".

[3] **L'art. 2258 del c.c. prevede che: "Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.**
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società".

[4] **L'art. 2293 del c.c. dispone che: "La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente".**

Per la Sas il Legislatore ha, infatti, disposto espressamente con l'art. 2318 comma 2 del c.c. che "***l'amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari***".

Di conseguenza, nella Sas il divieto è esplicito, tant'è che ogni clausola statutaria in contrasto sarebbe considerata nulla, perché violerebbe una norma inderogabile posta a tutela dei terzi creditori.

Ricordiamo, altresì, che nelle Sas i creditori devono poter fare affidamento sulla responsabilità illimitata degli accomandatari amministratori, dato che per legge gli accomandati hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale investita nella società e non possono amministrare la società.

Diverso, invece, è il caso della Snc e della società semplice, modelli societari per i quali non è prevista una disposizione esplicita che riserva esclusivamente l'amministrazione ai soci.

Ad ogni modo, anche in questi modelli societari bisogna sempre tener conto del principio fondamentale della tutela dei terzi creditori. È noto, infatti, che in tutte le società di persone i creditori sociali fanno affidamento, oltre che sul patrimonio sociale, anche sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.

In tal senso, l'art. 2267, c.c. per la società semplice prevede che "***i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci***".

Dalla ratio di questa norma si ricava che:

- chi agisce in nome della società assume responsabilità personale e solidale illimitata per le obbligazioni che contragga in suo nome (principio inderogabile);
- è possibile pattuire internamente che taluni soci, ovvero quelli che non agiscono per la società e che sono privi di poteri di gestione, non rispondano illimitatamente ai creditori.

  In buona sostanza, tramite un accordo interno è possibile esonerare dalla responsabilità illimitata alcuni soci a patto che questi soggetti rimangano esclusi dall'amministrazione interna ed esterna della società.

Si fa notare, inoltre, che questa regola prevista per le società semplici consente di diversificare i ruoli all'interno di una società di stampo personalistico, dato che sono ammessi soci "***finanziatori***" o comunque non gestori, la cui responsabilità verso terzi, pur legalmente sussistente in assenza di patto, può essere oggetto di patto di limitazione/esclusione.

Ed è proprio da questa ammissibilità di prevedere patti interni di esonero che emerge il seguente dato di fatto: se tutti i soci di una società di persone sono esclusi dalla responsabilità illimitata, si snatura il tipo societario, venendosi a creare una società di persone a responsabilità limitata, ovvero una figura societaria non prevista dal nostro ordinamento.

In conclusione, dalle motivazioni esposte si deduce chiaramente che in caso di affidamento dell'amministrazione a un soggetto terzo "***non socio***" è sempre necessario rispettare il principio inderogabile che almeno un socio rimanga illimitatamente responsabile verso i terzi.

Gli orientamenti giurisprudenziali sull'ammissibilità o meno di amministratori esterni

Nel corso del tempo le pronunce giurisprudenziali in merito alla possibilità di nominare amministratori "***non soci***" nelle società di persone si sono divise, sebbene in linea di principio sono prevalse le decisioni in senso negativo.

Di seguito riepiloghiamo i casi più significativi, distinguendo tra quelle che hanno negato l'ammissibilità da quelle che, invece, l'hanno riconosciuta.

Le pronunce contrarie che hanno considerato amministratori solo i soci

Una significativa pronuncia di legittimità, seppur data nel tempo, è la sentenza della Cassazione n. 218/1968.

Nel caso di specie gli ermellini confermando l'impostazione tradizionale affermarono che "***gli amministratori di società di persone devono essere necessariamente soci***".

Altre successive sentenze di merito hanno poi appoggiato questa tesi.

È il caso, ad esempio, del Tribunale di Milano che nella pronuncia del 22 dicembre 1983 dichiarò non ammissibile la nomina di un "***non socio***".

Dello stesso tenore sono, inoltre, le pronunce del Tribunale di Alessandria del 25 marzo 1999, del Tribunale di Foggia del 29 febbraio 2000, del Tribunale di Catania del 19 dicembre 2003 e del Tribunale di Cagliari del 11 novembre 2005.

Tutte sentenze che richiamando il principio in base al quale "***chi agisce per la società deve risponderne illimitatamente***" hanno rigettato la possibilità di ammettere amministratori "***non soci***".

Si fa notare, altresì, che tutte queste decisioni emergendo spesso da casi concreti, come ad esempio il rifiuto di iscrizione da parte del Registro Imprese di amministratori esterni o da impugnazioni di clausole statutarie avevano portato i giudici ha ritenere invalide le nomine di terzi.

Sempre in tema, ma in epoca più recente è la sentenza del Tribunale Udine, decreto del 29 aprile 2018, che ha disposto la cancellazione della nomina di un amministratore "***non socio***" di una società semplice, affermando che "***il divieto di nominare amministratori non soci va affermato per tutti i tipi di società di persone***".

In altre parole, il Tribunale di Udine ha sancito un principio generale di inammissibilità dell'estraneo amministratore in qualunque società di persone.

Le pronunce favorevoli che hanno ammesso amministratori non soci

Nello scenario descritto non sono mancate, comunque, decisioni che diversamente dal prevalente indirizzo restrittivo, hanno riconosciuto a soggetti esterni "***non soci***" la possibilità di amministrare la società di persone.

È pur vero, comunque, che trattasi di indirizzi maturati in tempi più recenti.

Premesso ciò osserviamo che il caso più eclatante è arrivato con la pronuncia del Tribunale di Roma, decreto n. 4971/2021.

In quell'occasione due società di capitali estere:

- avevano costituito una società semplice, interamente partecipata da esse, e

- avevano nominato amministratore una persona fisica esterna, già amministratore di entrambe le società socie.

L'ufficio del Registro Imprese di Roma aveva, però, sollevato dubbi temendo che quella nomina fosse contraria a norma di legge e, pertanto, aveva rimandando la questione al giudice.

Esprimendosi nel merito il Tribunale di Roma ha convalidato la nomina e ha rigettato il ricorso del Registro imprese finalizzato alla cancellazione dell'iscrizione dell'amministratore esterno.

Motivando la questione il giudice romano ha per prima cosa evidenziato che nessuna norma imperativa a tutela dei terzi viene violata.

Nello specifico:

- i creditori beneficiano della garanzia patrimoniale delle due società socie, illimitatamente responsabili in quanto accomandatarie di fatto, benché persone giuridiche; e
- la presenza di un amministratore esterno non incide su tale garanzia.

A ben vedere, però, ciò che valorizza il Tribunale di Roma è il quadro normativo post Riforma del diritto societario, ed in particolare la partecipazione totalitaria di società di capitali in società di persone, consentita dall'art. 2361, comma 2, c.c.[5] e dall'art. 111-duodecies delle disposizioni attuative dello stesso c.c.[6], ovvero norme:

- che prevedono che la gestione della società personale debba essere affidata a una delle società socie (persona giuridica) o a un suo designato;

[5] **L'art. 2361, comma 2 del c.c. afferma che: "L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato".**

[6] **L'art. 111-duodecies delle disposizioni attuative del c.c. prevede che: "Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'arti. 26 del Dlgs n. 127/1991, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.**
Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea"

- in cui vi è una dissociazione tra socio (la società di capitali) e persona fisica che materialmente amministra. Nella specie il legale rappresentante della società socia.

Ebbene, sulla base di queste evidenze il giudice motiva la sua decisione affermando che:

- l'ordinamento già conosce situazioni in cui l'attività gestoria è svolta da soggetti che non coincidono con la persona del socio, senza che ciò pregiudichi i terzi;
- "***quando il Legislatore ha voluto vietare l'attribuzione dell'amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente***" e nulla di simile è previsto per società semplici e nelle Snc.

Chiudendo la questione, il giudice capitolino afferma che la nomina di un "***non socio***" ad amministratore di società semplice è ammissibile, a patto che venga, comunque, rispettata la regola di fondo della responsabilità illimitata di almeno uno dei soci per le obbligazioni sociali.

L'Approfondimento

Fattura elettronica verso la PA

Vivono regole particolari per i soggetti che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi quando destinatari sono uffici della Pubblica amministrazione o di società o enti alla stessa collegate.

La prima regola è legata alla obbligatorietà della fatturazione elettronica, anche se oramai è una regola generalizzata che coinvolge anche i contribuenti in regime forfettario. Il cedente o il prestatore deve emettere, inviare e conservare le fatture in formato digitale. La Pubblica amministrazione non può accettare né pagare fatture cartacee.

Vedremo altresì le regole di applicazione dello split payment o dell'indicazione del codice CUP. Vedremo inoltre che in alcune fattispecie, non trova applicazione lo split payment.

INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'articolo 1, commi 209-214, della L. 244/2007 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, istituendo il Sistema di Interscambio (SdI) come punto di passaggio obbligato per tutte le fatture destinate agli enti pubblici.

L'obbligo è stato introdotto con tempistiche differenziate a seconda delle categorie di Amministrazioni beneficiarie dei beni e servizi, per poi essere esteso in maniera generale a partire dal 31/3/2015, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del DL 66/2014, pur contemplando un periodo transitorio.

A decorrere dal 1/1/2019, l'obbligo di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) è stato ampliato a tutte le operazioni effettuate da soggetti passivi IVA residenti o stabiliti sul territorio nazionale, non limitandosi più esclusivamente alle transazioni con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.

Secondo la normativa vigente, i fornitori sono tenuti a emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione esclusivamente in formato

elettronico. Le Amministrazioni destinatarie, inoltre, non possono accettare né effettuare pagamenti relativi a fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Le modalità tecniche per trasmettere e ricevere le fatture destinate alla Pubblica amministrazione sono stabilite dal DM 3/4/2013 n. 55.

AMBITO SOGGETTIVO

Secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 4 del DM 3/4/2013, n. 55, la fattura elettronica per le operazioni con la Pubblica amministrazione deve essere emessa dai soggetti passivi IVA che risiedono in Italia.

L'obbligo riguarda anche coloro che operano nel regime di vantaggio e nel regime forfetario; inoltre, è stato chiarito che i consulenti tecnici di ufficio devono emettere fattura elettronica verso l'Amministrazione di Giustizia per certificare i compensi stabiliti dai decreti di liquidazione (Princ. dir. AE 12/8/2020 n. 13).

L'obbligo rimane valido anche se l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare AE del 7/5/2018 n. 9, ha dichiarato che questi compensi sono esclusi dallo “split payment” previsto dall'articolo 17-ter del DPR 633/72. Questo perché l'Amministrazione della Giustizia non paga direttamente il corrispettivo al CTU; applicare lo split payment significherebbe che la parte tenuta a pagare il compenso dovrebbe versare solo l'importo netto al CTU, mentre l'IVA sulla prestazione andrebbe versata all'Amministrazione della Giustizia, che poi provvederebbe a trasferire tale somma all'Erario nell'ambito dello split payment.

Le Amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, secondo l'articolo 1, comma 209, della L. 244/2007, sono: amministrazioni statali (inclusi istituti scolastici ed educativi), enti autonomi statali, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni, università, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici (nazionali, regionali e locali, inclusi ordini professionali), enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, ARAN, Agenzie fiscali (Entrate, Dogane ecc.), amministrazioni autonome, autorità indipendenti (AGCOM, AEEG, Garante privacy) e altri enti indicati nell’elenco ISTAT aggiornato annualmente.

Va sottolineato che, nelle transazioni con la Pubblica amministrazione, l'IVA viene generalmente applicata tramite il meccanismo dello "split payment" (articolo 5-bis, DM 23/1/2015), invece del regime ordinario.

CONTENUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le informazioni delle fatture elettroniche da inviare al SdI devono essere presentate in un file XML (eXtensible Markup Language), che non deve includere macro o codici eseguibili capaci di alterare i dati, le operazioni o gli eventi descritti nel documento.

La fattura destinata alla Pubblica amministrazione deve includere tutte le informazioni fiscali previste dagli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/72. Poiché il processo è informatico, vengono anche inserite nella fattura elettronica altre informazioni richieste dall'Allegato A del DM 3/4/2013 n. 55. Tali dati sono necessari per:

- garantire una corretta trasmissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI);
- permettere la completa digitalizzazione del ciclo passivo collegando la fattura ai sistemi gestionali o di pagamento;
- aggiungere eventuali ulteriori dettagli utili, concordati tra cliente e fornitore, o specifici dell'emittente, riferiti a particolari tipologie di beni o servizi, oppure utili a facilitare lo scambio tra le parti.

TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La trasmissione delle fatture allo SdI e la successiva consegna alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni o servizi avviene mediante uno dei seguenti canali, come previsto dall'Allegato B del DM 3/4/2013 n. 55:

a) utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di sistemi analoghi che garantiscano la certificazione della data e ora di invio e ricezione, nonché l'integrità del contenuto;
b) impiego di un sistema di cooperazione applicativa accessibile tramite rete internet mediante protocollo HTTPS per soggetti non attestati sulla rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

c) ricorso a sistemi di **c**ooperazione applicativa attraverso porte di dominio certificate sulla rete SPC;
d) utilizzo di sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che assicurino l'identificazione certa dei partecipanti e la sicurezza del canale**;**
e) sistemi di trasmissione telematica su rete internet accessibili tramite protocollo HTTPS per soggetti accreditati.

I fornitori e le Pubbliche amministrazioni possono utilizzare intermediari per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del DM 3/4/2013 n. 55.

INTERAZIONE CON LO SDI

Esistono procedure operative precise per inviare fatture elettroniche e per lo scambio di informazioni, come ricevute e notifiche, tra i vari soggetti coinvolti nel processo.

Procedura per l'accreditamento della Pubblica amministrazione ricevente

Per poter interagire con lo SdI, i soggetti riceventi devono rispondere a precisi requisiti fondamentali, che garantiscono la loro qualificazione e riconoscimento. È necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) o di un indirizzo email equivalente, basato su tecnologie che attestino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e assicurino l'integrità del contenuto.

Occorre inoltre sottoscrivere un accordo di servizio con lo SdI e definire un'intesa che regoli la trasmissione delle fatture e dei relativi messaggi di notifica tramite protocolli di "file transfer", sfruttando circuiti chiusi capaci di identificare in modo univoco i partecipanti e garantire la sicurezza del canale.

Procedura per l'accreditamento del fornitore

Per interagire con lo SdI, il fornitore deve rispettare alcuni requisiti minimi specifici per ciascun canale di comunicazione. Se chi trasmette le fatture elettroniche sceglie la posta elettronica certificata (PEC), non è necessario identificarsi preventivamente allo SdI, ma

occorre utilizzare un gestore del servizio PEC autorizzato e presente nell'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il soggetto che intende trasmettere le fatture elettroniche allo SdI mediante un sistema di cooperazione applicativa, indipendentemente dal fatto che i servizi siano disponibili su SPC o su rete internet, è tenuto a identificarsi presso lo SdI tramite la stipula di uno specifico accordo di servizio con lo stesso SdI.

Chi vuole inviare fatture elettroniche allo SdI utilizzando un sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP deve prima identificarsi con lo SdI, definendo e firmando un apposito protocollo di trasmissione.

Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche

Lo SdI certifica che le fasi principali dell'invio delle fatture elettroniche sono state completate, utilizzando un sistema che comunica tramite ricevute e notifiche.

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti (Allegato B, DM 3/4/2013, n. 55):

- il Sistema di Interscambio, una volta ricevuto il documento di fattura in modo corretto, assegna un identificativo univoco e procede ai controlli necessari per l'inoltro alla Pubblica Amministrazione destinataria.
- se i controlli hanno esito negativo, lo SdI notifica lo scarto al trasmittente.
- se i controlli hanno esito positivo, lo SdI invia la fattura elettronica alla Pubblica amministrazione.
- qualora la trasmissione avvenga con esito positivo, il Sistema di Interscambio provvede ad inoltrare al fornitore una ricevuta attestante la consegna della fattura elettronica.
- se, per motivi tecnici non dipendenti dallo SdI, la trasmissione alla Pubblica amministrazione non è possibile, lo SdI invia al fornitore una notifica di mancata consegna. Lo SdI è responsabile di contattare la Pubblica amministrazione per risolvere il problema e inviare successivamente il documento.
- lo SdI riceve dalla Pubblica Amministrazione la notifica di accettazione o rifiuto della fattura e la inoltra al fornitore, completando il ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione elettronica.

CONTROLLI EFFETTUATI DALLO SDI

Lo SdI, per ciascuna fattura elettronica ricevuta correttamente, esegue controlli preliminari finalizzati all'inoltro presso la Pubblica Amministrazione destinataria.

Tali verifiche, nei limiti previsti, rappresentano un passaggio essenziale per ridurre i rischi di errore durante l'elaborazione, nonché una misura preventiva per evitare attività onerose di contenzioso e facilitare tempestivi interventi di rettifica sulle fatture, favorendo così una conclusione più efficiente del processo di fatturazione e pagamento.

Se i controlli non vengono superati, il fornitore viene avvisato e la fattura viene scartata senza essere inviata alla Pubblica amministrazione.

Le verifiche condotte hanno l'obiettivo di accertare:

1) la corretta nomenclatura e unicità del documento trasmesso;
2) l'integrità del documento stesso;
3) l'autenticità e la validità del certificato di firma;
4) la conformità del formato della fattura alle specifiche tecniche previste;
5) la validità del contenuto della fattura in relazione alle informazioni richieste dalle specifiche tecniche.

CAUSE DI RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'articolo 2-bis del DM 3/4/2013, n. 55 (come modificato dall'articolo 1, comma 1**,** **l**ett. a), del DM 24/8/2020, n. 132):

1. la fattura elettronica si riferisce a operazioni non effettuate a favore del soggetto destinatario della trasmissione;
2. mancanza o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto, salvo i casi di esclusione nelle transazioni finanziarie e quelli non soggetti all'obbligo di tracciabilità;
3. mancanza o indicazione errata del codice di repertorio per fatture relative ai dispositivi medici acquistati da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale;

4. omessa o errata indicazione del codice AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) e relativo quantitativo, necessari per un efficace monitoraggio della spesa pubblica;
5. mancata o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

SEVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL CUP NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Se il CUP non è stato inserito nella fattura elettronica o è stato indicato in modo errato dal cedente o dal prestatore, e questo non ha emesso una nuova fattura corretta, il cliente può aggiungere il CUP tramite il servizio web disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi", come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10/12/2025, n. 563301.

Il servizio web permette di aggiungere il CUP alle fatture elettroniche relative a operazioni effettuate dopo il 31/5/2023. È accessibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture elettroniche ed altri dati IVA" sul portale "Fatture e Corrispettivi", tramite il link "Integrazione CUP" presente nel box "Comunicazioni".

Il cessionario/committente o un suo intermediario delegato può usare il servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Le fatture destinate all'integrazione possono essere individuate tramite l'identificativo SdI; la ricerca riguarda tutte le fatture emesse dal 1° giugno 2023 che non risultano rifiutate e per le quali l'utenza di lavoro riveste il ruolo di cessionario o committente.

Correzione degli elementi informativi mediante la procedura di variazione

Le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche qualora sia possibile rettificare le informazioni in esse contenute tramite la procedura di variazione dell'imponibile e/o dell'imposta, prevista dall'articolo 26 del DPR 633/72.

COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO AL FORNITORE

La Pubblica Amministrazione, una volta verificata l'inaccettabilità della fattura, trasmette la notifica di rifiuto allo SdI, che procede all'inoltro della stessa al fornitore.

Indicazione della causa del rifiuto

Nel caso in cui la Pubblica amministrazione comunichi al fornitore il rifiuto della fattura elettronica, è tenuta a specificare dettagliatamente la motivazione del rifiuto.

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La fattura elettronica è considerata trasmessa per via elettronica in conformità all'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, e si intende ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie esclusivamente a seguito dell'emissione della ricevuta di consegna prevista al paragrafo 4 dell'Allegato B al DM 3/4/2013, n. 55 da parte dello SdI (articolo 2, comma 4, DM 3/4/2013 n. 55).

L'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 stabilisce che la fattura, sia cartacea che elettronica, è emessa al momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La ricevuta di consegna viene emessa in un momento successivo alla disponibilità della fattura presso la Pubblica amministrazione committente. Di conseguenza, il Sistema di Interscambio, rilasciando la ricevuta di consegna secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dell'Allegato B del DM 3/4/2013 n. 55, fornisce prova sia dell'emissione della fattura elettronica che della sua ricezione da parte della Pubblica amministrazione.

È possibile individuare separatamente le condizioni che determinano quando la fattura elettronica si considera emessa dal cedente/prestatore o ricevuta dal cessionario o dal committente.

L'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 stabilisce che la fattura è da ritenersi emessa nel momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente; tale disposizione si applica sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche.

Nella situazione attuale, la legge 244/2007 stabilisce che le fatture non devono essere spedite direttamente all'Amministrazione committente, ma devono passare attraverso lo SdI. Di conseguenza, i fornitori delle Pubbliche amministrazioni sono obbligati a inviare le loro fatture tramite questo sistema.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'Allegato B al DM 3/4/2013, n. 55, lo SdI, dopo aver verificato la conformità della fattura elettronica ai controlli previsti, provvede a trasmetterla all'ufficio competente dell'Amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco indicato nella stessa fattura.

A seconda del risultato dell'invio, lo SdI fornisce al mittente della fattura una ricevuta di consegna se l'operazione ha avuto successo, oppure una notifica di mancata consegna se non è andata a buon fine. In nessuna circostanza, lo SdI emette un documento che attesti semplicemente la ricezione della fattura da parte sua.

Come già illustrato, qualora l'inoltro all'Amministrazione committente risulti con esito positivo, la ricevuta di consegna trasmessa al mittente della fattura costituisce prova adeguata dell'emissione della fattura elettronica e della sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

Se l'invio alla Pubblica Amministrazione non va a buon fine, chi ha trasmesso la fattura riceve una notifica di mancata consegna dallo SdI. Questa notifica viene inviata entro 48 ore se si usa la posta elettronica certificata (PEC) come canale di comunicazione tra SdI e Pubblica amministrazione, oppure entro 24 ore negli altri casi.

La notifica di mancata consegna dimostra che lo SdI ha ricevuto la fattura e che l'emittente l'ha trasmessa correttamente. In questo caso, lo SdI contatta il destinatario affinché risolva rapidamente il problema che impedisce la trasmissione.

Pertanto, si può considerare che una fattura elettronica sia stata emessa secondo l'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 anche nel caso in cui lo SdI invii la notifica di mancata consegna prevista dal paragrafo 4 dell'Allegato B al DM 3/4/2013 n. 55.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'obbligo di fatturazione elettronica implica anche che le fatture emesse verso la Pubblica amministrazione debbano essere conservate in formato digitale, sia da chi le emette sia da chi le riceve.

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI

La Direttiva 2014/55/UE prevede che, per gli appalti pubblici, i fornitori possano emettere fatture elettroniche che rispettino un modello semantico e siano prodotte seguendo precise regole sintattiche. Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutare tali fatture solo perché sono in formato elettronico.

La decisione di esecuzione n. 2017/1870/UE fa riferimento al modello semantico, alla lista delle sintassi ammesse, alle modalità di mappatura e agli altri prodotti affidati agli enti europei di standardizzazione, così come previsto dalla Direttiva 2014/55/UE.

Il D.Lgs. n. 148/2018 ha integrato nell'ordinamento italiano le regole previste dalla Direttiva 2014/55/UE. Successivamente, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18/4/2019 n. 99370, sono state stabilite le modalità operative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici nel contesto nazionale.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole tecniche legate al provvedimento citato, intervenendo sulla mappatura e sui meccanismi di traduzione tra il formato Ubl (Universal Business Language) e quello Fattura PA. La versione aggiornata è stata introdotta per adeguarsi alla Spring Release della norma europea EN16931, entrata in vigore il 15/5/2023.

FATTURA ELETTRONICA E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite la Circ. MEF dell'8/11/2024 n. 36, ha definito le linee guida per riconoscere le fatture di tipo commerciale e per applicare correttamente quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002. Inoltre, sono stati chiariti gli obblighi degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile riguardo al corretto esercizio di tale facoltà.

Questa disposizione riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione. In tali casi, le parti possono concordare espressamente un termine di pagamento superiore a 30 giorni solo se vi sono motivi oggettivi legati alla natura o alle caratteristiche specifiche del contratto; tuttavia, questo termine non può mai superare i 60 giorni.

Per ogni transazione commerciale che soddisfa i requisiti, viene emessa una fattura elettronica alla Pubblica amministrazione, che è tenuta al pagamento. La fattura è automaticamente registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

L'analisi delle fatture inviate alle Pubbliche amministrazioni nel 2023 ha evidenziato diversi casi di applicazione errata dei termini di pagamento. In alcune situazioni, le Pubbliche amministrazioni hanno fissato scadenze che superano il limite previsto dalla normativa; in particolare, si riscontrano fatture con scadenza oltre i 30 giorni, probabilmente a causa di errori commessi dall'Amministrazione durante la registrazione dei documenti contabili.

Le Amministrazioni sono quindi invitate a controllare che siano rispettate le condizioni stabilite dal D.Lgs. 231/2002 quando le scadenze indicate superano 30 giorni. Bisogna prestare particolare attenzione alle fatture con scadenze oltre i 60 giorni, poiché queste non sono ammesse dalla normativa attuale.

Qualora l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta una fattura elettronica indicando autonomamente una scadenza superiore a 30 giorni, l’Amministrazione, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, opportunamente documentati e verificabili, dovrà considerare ai fini del pagamento il termine di 30 giorni.

Il monitoraggio ha rilevato errori nel conteggio delle scadenze di alcune fatture. La scadenza deve essere determinata contando tutti i giorni di calendario, senza escludere festività o giorni non lavorativi e indipendentemente dal numero di giorni del mese.

È importante prestare particolare attenzione quando l'Amministrazione stabilisce un termine di pagamento inferiore a 30 giorni, soprattutto se il pagamento avviene dopo tale periodo. Inoltre, il termine di scadenza non può mai essere utilizzato per compensare le fasi di sospensione della fattura che sono previste in maniera legittima. In queste situazioni, l'Amministrazione deve registrare correttamente l'eventuale sospensione delle fatture seguendo le modalità illustrate di seguito.

Non sono considerate legittime cause di sospensione delle fatture tutte le situazioni in cui il ritardo nel pagamento da parte dell'Amministrazione sia dovuto a motivazioni interne alle procedure amministrativo-contabili della Pubblica Amministrazione, incluse quelle connesse al ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.

In relazione all'eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si segnala che dal 6/11/2020 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 24/8/2020, n. 132, il quale stabilisce le motivazioni ammesse per il rigetto delle fatture ricevute attraverso il Sistema di Interscambio.

Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a spiegare le ragioni del rifiuto utilizzando il campo "Descrizione della Notifica esito committente", scegliendo una delle seguenti motivazioni:

- la fattura fa riferimento a un'operazione che non è stata effettuata per l'amministrazione destinataria;
- manca o è errato il Codice identificativo di Gara (CIG) oppure il Codice unico di Progetto (CUP) riportato nella fattura;
- manca o è sbagliato il codice di repertorio per dispositivi medici e farmaci;
- manca o è errato il codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e la relativa quantità specificata nella fattura per i farmaci;
- manca o è errato il numero e la data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa nelle fatture destinate a Regioni ed enti locali.

Gli organi preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili della verifica della corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 in materia di pagamenti delle fatture. In particolare, devono osservare che:

- le scadenze di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura non sono ammissibili in nessun caso;
- il calcolo della data di scadenza deve essere effettuato sui giorni di calendario effettivi, senza alcuna esclusione (ad esempio, giorni festivi);
- Eventuali scadenze superiori a 30 giorni (e comunque non oltre i 60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura sono consentite solamente – ad eccezione dei pagamenti

degli enti del comparto sanitario – se risultano presenti e documentati i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

Anche nel caso in cui l'impresa indichi in fattura un termine di pagamento superiore a 30 giorni, qualora non sussistano i presupposti previsti dalla normativa, l'Amministrazione sarà tenuta a ricondurre la scadenza della fattura a 30 giorni dalla data di ricezione.

L'Approfondimento

Bonus 5.0 e la comunicazione di completamento

Dopo molti anni nei quali la spettanza di una agevolazione di natura fiscale non necessitava di alcun adempimento preventivo ma richiedeva solamente l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o l'utilizzo di un particolare codice tributo, siamo giunti ad una stretta legata alle esigenze di quadratura del bilancio statale. Ora, per il monitoraggio degli stanziamenti, le norme contenenti agevolazioni obbligano i beneficiari ad almeno un paio di comunicazioni: una preventiva ed una consuntiva. Un esempio tipico è il credito d'imposta Transizione 5.0.

Le aziende che hanno già inviato la comunicazione preventiva per accedere al credito d'imposta Transizione 5.0, relativo agli investimenti fatti tra il 1/1/2024 e il 31/12/2025, devono presentare online la comunicazione di completamento del progetto innovativo entro il 28/2/2026. In questo contesto possono verificarsi tre diversi scenari: quali sono?

L'articolo 38 del D.L. n. 19/2024 introduce il credito d'imposta "Transizione 5.0", finalizzato a incentivare la transizione digitale ed energetica delle imprese. Il beneficio è destinato alle aziende che, nel periodo compreso tra il 1/1/2024 e il 31/12/2025, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, individuati negli allegati A e B della legge n. 232/2016 e interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale e garantire una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% riferito all'unità produttiva, oppure una diminuzione non inferiore al 5% dei consumi energetici relativi ai processi oggetto dell'investimento.

Il credito d'imposta è concesso secondo le seguenti modalità:

- 35% del costo sostenuto, relativamente alla quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo sostenuto per la parte di investimenti eccedente i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno, per ciascuna impresa beneficiaria.

Le percentuali precedenti sono state incrementate come segue:

- Se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sul territorio nazionale supera il 6%, oppure se la diminuzione dei consumi dei processi

coinvolti nell'investimento supera il 10%, le aliquote passano rispettivamente al 40% e al 10%.

- Quando la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale supera il 10%, o quella dei processi interessati dall'investimento va oltre il 15%, le percentuali salgono rispettivamente al 45% e al 15%.

La riduzione dei consumi energetici si considera comunque raggiunta nel caso di progetti innovativi realizzati tramite una società di servizi energetici (ESCo), qualora sia stipulato un contratto di Energy Performance Contract (EPC) che preveda esplicitamente l'obbligo al conseguimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva situata sul territorio nazionale non inferiore al 3%, oppure, alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell'investimento non inferiore al 5%.

Per usufruire del beneficio, le imprese erano tenute a inviare, entro il 27/11/2025 e mediante procedura telematica, una comunicazione preventiva relativa alla descrizione dell'investimento e alla riduzione dei consumi energetici, utilizzando il modello standardizzato predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE).

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa era tenuta a trasmettere, esclusivamente tramite modalità telematica, una comunicazione attestante l'avvenuto ordine accettato dal venditore e il versamento di un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione.

La procedura per la richiesta del credito d'imposta Transizione 5.0 si conclude con l'invio, entro il 28/2/2026, della comunicazione attestante il completamento del progetto di innovazione. Tale comunicazione deve includere la specifica del progetto realizzato, la data di effettivo completamento, l'ammontare degli investimenti agevolabili sostenuti e l'importo corrispondente del credito d'imposta spettante.

Il riconoscimento del credito d'imposta è vincolato alla presentazione di specifiche certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, le quali devono attestare, in fase preventiva, la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite l'investimento e, successivamente, confermare l'effettiva diminuzione dei consumi stessi.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione, a partire da cinque giorni successivi alla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie (da effettuarsi entro il 31/12/2025). La presentazione del modello F24

deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 7072.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 può essere sommato a:

- il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica;
- il credito d'imposta per investimenti nella ZLS.

Un'azienda non può richiedere sia il credito d'imposta Transizione 5.0 sia quello per investimenti in nuovi beni strumentali previsti dall'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30/12/2020, n. 178, per gli stessi beni oggetto di agevolazione.

Proviamo ad analizzare le situazioni che si possono generare qualora sia stata presentata la documentazione completa, oppure in presenza di dichiarazione incompleta o di omessa presentazione.

Documentazione completa

Invio della comunicazione di completamento entro il 28/2/2026, con documentazione completa.

In tal caso avremo:

- Procedura operativa: L'impresa trasmette telematicamente, tramite il modello standardizzato fornito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), la comunicazione di completamento del progetto, includendo la descrizione dell'intervento, la certificazione ex post e i dati relativi all'efficientamento energetico annuo stimato. Entro 24 ore dall'invio viene prodotta una ricevuta che attesta l'avvenuto caricamento della comunicazione. Successivamente, l'impresa dovrà attendere l'esito delle verifiche documentali svolte dal GSE. In caso di esito positivo e riscontro della completezza della documentazione e dei dati, entro dieci giorni dalla generazione della ricevuta, la richiesta verrà classificata come "Idonea - Ammessa" e sarà rilasciata la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione".
- Gestione: l'azienda potrà compensare il credito residuo al 31 dicembre 2025 suddividendolo in 5 rate annuali uguali, da utilizzare tra il 2026 e il 2030 tramite il codice tributo 7072, presentando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.

- Sanzioni e rischi: se la documentazione risulta incompleta, il GSE può chiedere all'impresa di fornire ulteriori integrazioni.

Scenario n. 1	Sanzioni e rischi	Cosa deve fare l'impresa
La comunicazione di completamento, insieme alla documentazione completa, dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2026.	Il GSE si riserva la facoltà di richiedere all'azienda un'integrazione della documentazione presentata.	Se la comunicazione di completamento progetto è accettata ("Idonea Ammessa"), l'impresa può compensare il credito residuo al 31 dicembre 2025 in 5 rate annuali uguali dal 2026 al 2030, usando il codice tributo 7072 e il modello F24 telematico.

Documentazione carente

Nel caso di invio della comunicazione di completamento entro il 28/2/2026 con documentazione carente. In tal caso:

- l'impresa deve inviare in via telematica, tramite il modello standard fornito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici Spa), la comunicazione che attesta il completamento del progetto, includendo la descrizione dettagliata del progetto, la certificazione ex-post e i dati sull'efficientamento energetico annuo previsto. Entro 24 ore dalla trasmissione, il sistema genera una ricevuta che conferma l'avvenuto caricamento della comunicazione di completamento. Successivamente, l'impresa dovrà attendere l'esito delle verifiche che il GSE effettuerà sulla documentazione inviata. Se la documentazione risulta incompleta, entro 5 giorni dalla ricezione della conferma di invio, la richiesta viene classificata come "in interlocutorio" e viene inviata al referente indicato una "Notifica di integrazione" via e-mail con le istruzioni sulle integrazioni necessarie da presentare;
- modalità di gestione: L'impresa deve inviare le integrazioni richieste tramite la piattaforma telematica del GSE, accedendo alla sezione "Gestisci interlocutorio", entro 10 giorni dalla ricezione della notifica. Se, dopo altri 5 giorni dall'invio, la documentazione è completa, la pratica viene considerata "Idonea - Ammessa" e

rilasciata la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”. In assenza di riscontro o se i documenti risultano ancora incompleti, la pratica passa a “Idonea - Non ammessa” e viene fornita la “Ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione di completamento”;

- se l'integrazione non viene effettuata entro 10 giorni dalla notifica, la richiesta tornerà allo stato di “Inviata” e il processo di valutazione ripartirà da capo. Nel caso in cui la comunicazione di completamento non venga accolta, l'impresa perderà il diritto al credito d'imposta e dovrà restituire qualsiasi credito già utilizzato in compensazione entro il 31/12/2025.

Scenario n. 2	Sanzioni e rischi	Cosa deve fare l’impresa
Si comunica che la documentazione mancante sarà trasmessa entro il 28 febbraio 2026.	In caso di mancata integrazione entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, la richiesta torna nello stato di “Inviata” e riparte il processo di valutazione. In caso di mancato accoglimento della comunicazione di completamento, l’impresa perde il diritto ad usufruire del credito d’imposta e sarà tenuta a restituire l’eventuale credito già utilizzato in compensazione al 31 dicembre 2025.	L’impresa deve integrare la comunicazione di completamento entro 10 giorni dalla notifica di integrazione ricevuta dal GSE. A seguito della gestione della fase interlocutoria e del caricamento della documentazione necessaria sulla piattaforma telematica del GSE, all’azienda viene rilasciata la “Ricevuta di avvenuto invio delle integrazioni”. Se la documentazione è completa, la pratica diventa “Idonea – Ammessa” e viene rilasciata la ricevuta di conferma del credito. In caso contrario, passa a “Idonea – Non ammessa” e viene rilasciata la ricevuta di mancato accoglimento.

Mancato invio

Nel caso di mancato invio della comunicazione di completamento entro il 28/2/2026:

- si verifica la seguente situazione: l'impresa omette di trasmettere per via telematica, utilizzando il modello standard fornito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici Spa), la comunicazione attestante l'avvenuto completamento del progetto di investimento.
- gestione della situazione: l'impresa non potrà più trasmettere la comunicazione di completamento, salvo eventuale riapertura dei termini. Tuttavia, qualora abbia già presentato richiesta per i medesimi beni, potrà accedere al credito d'imposta per beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020).
- sanzioni e rischi: l'azienda decade dal diritto di beneficiare del credito d'imposta e dovrà restituire quanto eventualmente già fruito in compensazione entro il 31/12/2025.

Scenario n. 3	**Sanzioni e rischi**	**Cosa deve fare l'impresa**
Comunicazione di completamento non inviata entro il 28 febbraio 2026	L'azienda non potrà più beneficiare del credito d'imposta e dovrà restituire qualsiasi credito già utilizzato tramite compensazione entro il 31 dicembre 2025.	L'azienda può ottenere il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali, a condizione che abbia presentato la richiesta riferita agli stessi beni (art. 1, commi 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020).

Le prossime scadenze



1 marzo 2026	**TASSA SUI PACCHI** Dal 1° marzo 2026, il contributo di €2 per importazioni ordinarie dovrà essere liquidato tramite la dichiarazione doganale con il codice tributo 159. Per importazioni semplificate, si procederà con contabilizzazione e pagamento periodico come previsto dalla circolare Dogane 37/2025.
	IMPOSTE DIRETTE – RITENUTA PROVVIGIONI Dal 1 marzo 2026, le provvigioni per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari, mediatori marittimi e aerei, e agenti/commissionari di imprese petrolifere saranno soggette a ritenuta (art. 1, commi 140-142 L. 199/2025).
2 marzo 2026	**CONTRATTI DI LOCAZIONE** Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2025, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
9 marzo 2026	**MOD. 730 PRECOMPILATO – OPPOSIZIONE DATI SANITARI** Chi desidera opporsi all'invio dei dati relativi alle spese e ai rimborsi del 2025 all'Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione precompilata, potrà farlo dal 9 febbraio al 9 marzo 2026. L'operazione si effettua accedendo all'area riservata del sito Sistema Tessera Sanitaria, utilizzando la tessera sanitaria TS-CNS oppure lo SPID.
15 marzo 2026	**TASSA SUI PACCHI - DICHIARAZIONE**

I contributi di €2 sulle spedizioni da Paesi terzi dal 1 al 28 febbraio 2026 devono essere conteggiati e pagati con dichiarazione secondo il modello della Circ. Dogane 37/2025, da presentare entro il 15 marzo 2026 (Circ. Dogane 1/D/2026).

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE 2019-2023

Scadenza per il pagamento dell'imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata, per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026.

16 marzo 2026

SOSTITUTI D'IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Il termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate è il 16/03/2026. Per le certificazioni di redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni, la scadenza è il 30/04/2026. Per certificazioni con soli redditi esenti o non dichiarabili nel precompilato, il termine è il 31/10/2026.

IVA- LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro il quale i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE VETERINARIE

Scadenza per l'invio delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria: 2025 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE SCOLASTICHE

Dal 2022, scuole statali e paritarie devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese scolastiche, le erogazioni liberali agli istituti e i relativi rimborsi, includendo i dati degli iscritti e dei pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE DI ISTRUZIONE, FUNEBRI, FREQUENZA ASILI NIDO, RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Entro il 16 marzo, università, asili nido pubblici e privati, soggetti che emettono fatture funebri, banche e Poste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente o decesso, le spese sostenute nel 2025 relative a istruzione, funerali, rette asili nido, bonifici per recupero edilizio ed efficienza energetica.

MOD. 730 PRECOMPILATO – SPESE ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

Scadenza per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle spese relative agli abbonamenti ai trasporti pubblici sostenute nel 2025 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2023).

MOD. 730 PRECOMPILATO – EROGAZIONI LIBERALI

Le Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute con finalità di tutela o promozione dei beni culturali o della ricerca scientifica devono comunicare online all'Agenzia delle Entrate i dati sulle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche nell'anno precedente. L'obbligo riguarda gli enti con ricavi superiori a € 220.000 (D.M. Finanze 3.02.2021).

	MOD. 730 PRECOMPILATO – CONDOMINIO Gli amministratori di condominio inviano all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo di ogni anno, una comunicazione telematica con i dati sulle spese sostenute l'anno precedente per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici per le parti comuni. La comunicazione deve includere le quote di spesa assegnate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
	IVA – VERSAMENTO DA DICHIARAZIONE ANNUALE Scadenza per il pagamento dell'Iva a debito dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o come prima rata, se l'importo supera €10,33 (€10,00 dopo arrotondamenti).
23 marzo 2026	**SISTEMA TESSERA SANITARIA – CORREZIONE SPESE VETERINARIE** Termine di invio di correzioni ai dati delle spese veterinarie 2025.
25 marzo 2026	**IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI** Termine per la presentazione telematica degli elenchi e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle presentazioni di servizi, relativi al mese precedente.
30 marzo 2026	**IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE** Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e diquella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

31 marzo 2026

RISCHI CATASTROFALI – POLIZZE ASSICURATIVE

Termine per l'obbligo di stipula di polizze assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande e turistico-ricettive.

FIRR - VERSAMENTO

Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.

ENTI ASSOCIATIVI – MODELLO EAS

Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2025 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

BONUS PUBBLICITÀ - COMUNICAZIONE

Entro il 31.03.2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2026.